

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4864

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **RADI e BORGHI**

*Presentata il 9 febbraio 1968*

**Integrazioni alla legge 22 luglio 1966, n. 614, concernente gli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge intendiamo colmare un'evidente lacuna della legge sulle aree depresse dell'Italia centro-settentrionale, per quanto riguarda il restauro e la manutenzione di monumenti e di opere d'arte.

Come è noto, la legge per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno contiene una norma in tal senso opportunamente integrata nelle disposizioni di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

Ora poiché opere d'arte e monumenti, nonché zone di interesse archeologico e storico, rappresentano una notevolissima attrattiva turistica di molte e svariate località dell'Italia centrale e settentrionale e dal momento che numerosissime sono localizzate in territori di-

chiarati economicamente depressi, abbiamo ritenuto di colmare con la presente proposta la lacuna della legge sul centro-nord sopra lamentata.

Va però rilevato che, trattandosi di un diverso contesto normativo, abbiamo ritenuto, con l'articolo 1, di autorizzare il Ministero della pubblica istruzione, a provvedere a totale suo carico ai restauri di opere di appartenenza degli enti locali o di altri enti comunque riconosciuti, ma che la manutenzione di dette opere sia resa obbligatoria per gli enti proprietari.

Per i suesposti motivi, pertanto, onorevoli colleghi, vi preghiamo di confortare con il vostro voto favorevole la presente proposta di legge.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

All'articolo 6 della legge 22 luglio 1966, n. 614, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato, nelle zone di cui ai precedenti commi, al fine di incrementare le attrattive

dei centri aventi particolare interesse turistico, a provvedere a totale suo carico al restauro ed alla sistemazione delle opere di interesse artistico, storico ed archeologico, appartenenti agli enti locali ed a istituzioni o ad altri enti legalmente riconosciuti. La manutenzione di dette opere è obbligatoria per gli enti ai quali esse appartengono ».

ART. 2.

L'onere derivante per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge sarà imputato sull'importo complessivo autorizzato dall'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, numero 614, per un importo annuo di lire un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971.